

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1749

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORSARI, PAGLIARANI, VESTRI, MAULINI, GAMBELLI FENILI,
JACAZZI, LAJOLO, ALATRI, VIVIANI LUCIANA**

Presentata il 16 ottobre 1964

Norme per la regolamentazione del riconoscimento del servizio prestato e del trattamento di missione e di trasferta a favore dei dipendenti dei Comuni e delle Province

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di affrontare e risolvere due problemi che interessano i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e locali e di proporre al Parlamento l'esigenza di un provvedimento che elimini l'ingiustizia che colpisce questa categoria del pubblico impiego.

Il primo di questi riguarda la necessità di modificare l'articolo 22 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 33, modificata dalla legge 27 giugno 1942, n. 51, in ordine al riconoscimento del servizio prestato dagli impiegati e salariati dei Comuni e delle Province presso le altre Amministrazioni locali agli effetti dell'anzianità e della carriera.

Nonostante le giuste e ripetute sollecitazioni dei sindacati delle categorie interessate e le iniziative promosse in tal senso, non si è ancora proceduto all'esame e alla risoluzione dell'annosa questione.

Il secondo problema riguarda un'altra sperequazione che interessa tutti i dipendenti statali e per analogia quelli degli Enti locali, parastatali, ecc.

Ci riferiamo all'articolo 3 della legge 15 aprile 1961, n. 291, dove è stabilito: « La de-

correnza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per le determinazioni delle indennità da corrispondersi per le missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi, alla data del decreto di promozione e di sistemazione in ruolo ».

Così dicasi per quanto concerne il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo dello Stato, degli Enti locali parastatali, ecc., che riteniamo debba essere commisurato all'effettivo coefficiente corrispondente alla qualifica ricoperta e non come disposto nella tabella A allegata alla legge di cui trattasi.

Per quanto all'articolo 3 ci sia consentito rilevare che non si comprende come la decorrenza retroattiva delle promozioni o delle sistemazioni in ruolo non debba aver effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per le missioni.

Siamo fermamente del parere che simile struttura debba essere riveduta. Il dipendente che viene promosso o sistemato in ruolo, a tutti gli effetti deve essergli pure riconosciuto dalla data di sistemazione o promozione stessa, i diritti acquisiti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383 modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province presso altre Amministrazioni, in posti analoghi o assimilabili, è riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità, della promozione o degli aumenti periodici di stipendio. Egualmente è riconosciuto per intero, a tutti gli effetti, il servizio prestato nella stessa o in altra Amministrazione, in qualità di provvisori od avventizi ».

ART. 2 .

L'articolo 3 della legge 15 aprile 1961, numero 291, è sostituito dal seguente:

« In caso di promozione o di sistemazione in ruolo, l'indennità da corrispondersi per le missioni compiute all'interno della Repubblica, sia all'esterno, è ragguagliata dalla data di effettiva promozione o sistemazione in ruolo ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 15 aprile 1961, n. 291 è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati degli Enti locali, degli Enti parastatali ed in genere degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, deve essere commisurata al coefficiente corrispondente alla qualifica ricoperta ».